

all'inattendibilità e alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, quanto alla descrizione delle reiterate condotte vessatorie poste in essere dall'imputato. La diffusa e articolata narrazione delle vicende da parte della persona offesa, apparsa sincera e non mossa da astio o rancore, legata viceversa da affetto e ammirazione per la figura paterna, veniva dunque ritenuta lineare ed efficacemente riscontrata dalla certificazione medica del (omissis), dalle deposizioni testimoniali di (omissis) (ginecologo) e (omissis) (insegnante) nonché dei testi _____. I giudici di appello hanno sottolineato la lealtà processuale di (omissis), che non ha mai cercato di nascondere l'uso di sostanze stupefacenti che ella faceva all'epoca dei fatti. Per contro hanno rilevato che l'appellante non si era confrontato con i soggetti preposti istituzionalmente a tali problematiche, pretendendo che la figlia fosse sottoposta a un regime palesemente afflittivo, senza porsi il problema se tale approccio fosse quello meglio rispondente alle necessità e alla personalità dell'adolescente. In tal senso sono stati ritenuti significativi due episodi -un'analisi casalinga delle urine per la rilevazione di metaboliti di sostanze stupefacenti e una visita ginecologica per accertarne la verginità-. Le ripetute percosse subite il (omissis) durante il tragitto verso la scuola hanno costituito il momento di non ritorno di una situazione ingravescente e non più tollerabile dalla persona offesa.

Parimenti infondati erano ritenuti i rilievi dell'appellante con riguardo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche. La Corte tuttavia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva la pena ad anni due di reclusione contenendola nel minimo edittale.

2. Il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, denunciando:

2.1. l'inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 417 lett. b) cod. proc. pen. e 24 Cost. per il profilo dell'indeterminatezza e genericità dell'imputazione. Le singole condotte contestate nel capo di imputazione non hanno un preciso riferimento temporale e spaziale;

2.2. la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al riconoscimento della responsabilità dell'imputato in relazione al reato di maltrattamenti, per la non adeguata valutazione delle allegazioni difensive idonee a incidere sul giudizio di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, prive di riscontri obiettivi, nonché sulla configurabilità del dolo di maltrattamenti;

2.3. la violazione di legge in relazione all'erronea applicazione della fattispecie prevista dall'art. 572 anziché di quella di cui all'art. 571 cod. pen.

3. La parte civile ha depositato conclusioni - chiedendo declaratoria di inammissibilità o rigetto del ricorso - e nota spese.

4. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e per taluni versi affetto da aspecificità.

2. Il primo motivo è inammissibile ex art. 606, comma 3 cod. proc. pen., dal momento che si fonda su una asserita violazione di legge, non dedotta con i motivi di appello. Peraltro deve osservarsi che gli addebiti sono enunciati con chiarezza, quanto alle condotte maltrattanti, all'epoca e al luogo dei fatti. Con riguardo al dato temporale va rilevato che si tratta di un reato la cui estensione è protratta nel tempo (nel caso di specie dal 2013 al (omissis)), pur non potendosi collocare i singoli episodi, ciascuno facente parte della catena dei comportamenti lesivi, in giorni determinati.

3. Sono inoltre manifestamente infondate le censure con le quali il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio motivazionale circa il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e la configurabilità degli elementi costitutivi del reato di maltrattamenti.

I relativi motivi di ricorso, infatti, appaiono sostanzialmente orientati a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte dinanzi ai giudici di merito e ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte distrettuale, ovvero intese a sollecitare una rivisitazione delle risultanze processuali. Sicché il ricorrente richiede, sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa sede, a fronte della logica consequenzialità che caratterizza la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione, che ha linearmente ricostruito il compendio storico-fattuale posto alla base dei temi d'accusa.

In particolare, il contributo narrativo della persona offesa è stato attentamente e criticamente vagliato dalla Corte territoriale, che si è confrontata con la valenza confermativa sia delle dichiarazioni dei testi (omissis)

(omissis)], che hanno offerto convergenti riscontri circa le ripetute vessazioni inflitte dall'imputato alla figlia, sia della certificazione medica del (omissis) attestante la presenza di policontusione compatibile con le percosse riferite, sia delle dirette percezioni dell'insegnante (omissis) e dell'ufficiale di polizia che ha ricevuto le prime dichiarazioni.

Affatto generica e contrastata dai rilievi fattuali dei giudici di merito appare, inoltre, la doglianza del ricorrente circa la non adeguata attenzione rivolta dalla Corte territoriale all'uso di stupefacenti da parte di (omissis), da questa ammesso solo in via minimale. Invero la persona offesa ha limpidamente ammesso l'uso di sostanze droganti ed i problemi che ne erano derivati. I giudici di appello hanno approfonditamente motivato tale aspetto, rimarcando che, se da lato era comprensibile l'ansia genitoriale nell'affrontare la vicenda, tuttavia le



modalità di reazione sono state del tutto inadeguate e anzi fuorvianti, fornendo una risposta unilaterale e non condivisa né con la figlia né con specialisti, vissuta come ulteriore fonte di afflizione.

Può, quindi, concludersi nel senso che la Corte ha compiutamente argomentato - con motivazione puntuale e logicamente adeguata - il giudizio di attendibilità del complessivo resoconto di (omissis), evidenziando la genuinità del narrato, sottolineando la mancanza di fratture logiche nella concatenazione della ricostruzione compiuta e, infine, valorizzandone i plurimi riscontri esterni.

4. Quanto alla pretesa riconducibilità della condotta al reato di cui all'art. 571 cod. pen., una volta accertato con giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità il manifestarsi abituale da parte dell'imputato di ripetute condotte vessatorie nei confronti della figlia minore, che superavano il limite di un normale pur rigoroso metodo educativo, va ribadito che l'uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore, anche se sostenuto da *animus corrigendi*, non può rientrare nell'ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti (Sez. 6, n. 11956 del 15/02/2017, B., Rv. 269654; Sez. 6, n. 36564 del 10/05/2012, C., Rv. 253463; Cass. Sez. 6, n. 4904 del 18/03/1996, C., Rv. 205033).

La Corte territoriale ha fatto buon governo di tale principio, sottolineando che le metodiche utilizzate, per la loro pervasività e per le conseguenze indotte in termini di sofferenza morale, esulavano dal contesto educativo e correzionale. L'umiliazione e la svalutazione della personalità (basti pensare alla pretesa di sottoposizione alla visita ginecologica per verificare la verginità della giovane, alla richiesta di orinare in presenza del padre per effettuare il test tossicologico, al controllo e all'isolamento reclamati durante la ricreazione a scuola) non avevano alcuna connotazione educativa e si risolvevano in angherie e immotivate vessazioni. Correttamente pertanto, la condotta è stata inquadrata nella fattispecie di cui all'art. 572 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 11-*quinquies* cod. pen., a nulla rilevando le eventuali finalità rieducative asseritamente perseguite dall'imputato.

5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa di euro tremila alla Cassa delle ammende. Va altresì disposta, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen., 83, comma 2, 110 d.P.R. n. 115 del 2002, la condanna del ricorrente alla rifusione in favore dello Stato delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà separatamente liquidata dal competente giudice di merito (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, De Falco, Rv. 277760).



P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Trento con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Così deciso il 04/02/2021

Il Consigliere estensore

Maria Silvia Giorgi



Il Presidente

Anna Criscuolo

